



**REGOLAMENTO PROVVISORIO PER IL RILASCIO DEI NULLA OSTA E DELLE
AUTORIZZAZIONI DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE**

(Delibera del Commissario Straordinario n. 12/2025)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri, la documentazione e gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio dei seguenti atti da parte dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre:

- Parere preliminare;
- Nulla osta (ai sensi dell'art. 25 L.R. Calabria 22/2023);
- Autorizzazione paesaggistica semplificata (ai sensi del D.P.R. 31/2017);
- Autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 del D.Lgs. 42/2004);
- Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. 42/2004);
- "sentito" ai sensi art. 5 comma 7 del DPR 357/1997.

Il regolamento è emanato in applicazione della L.R. Calabria n. 22 del 24/05/2023, artt. 25, nonché della Legge 394/1991, art. 23 e delle norme nazionali e regionali in materia ambientale, edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Art. 2 – Modalità di presentazione dell'istanza

Le istanze vanno presentate per il tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o SUAP del Comune competente, la trasmissione è possibile anche via PEC, purché conforme alle disposizioni di legge.

Nel caso in cui il richiedente formuli un'istanza che comprenda contestualmente la richiesta di nulla osta e di autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata), l'Ente Parco procederà all'istruttoria unificata e rilascerà un unico provvedimento finale che tenga conto delle competenze paesaggistiche e ambientali, in applicazione dei principi di semplificazione e unitarietà amministrativa.

Art. 3 – Tipologie di procedimenti e descrizione

1. Parere preliminare: facoltativo, richiesto prima della presentazione formale del progetto, consente di verificare la coerenza con le norme vigenti del Parco.

2. Nulla osta: atto obbligatorio per la realizzazione di interventi in area parco, attestante la compatibilità ambientale e territoriale. L'ente gestore del parco verifica la conformità dell'intervento, alle misure di salvaguardia ed alle norme del Piano e del Regolamento del Parco.

3. Autorizzazione paesaggistica semplificata: da applicare nei casi previsti dall'Allegato B del D.P.R. 31/2017.

Essa riguarda interventi di lieve entità che non alterano in modo significativo l'assetto del territorio, come:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti;
- opere interne che non modificano l'aspetto esterno;
- installazione di impianti tecnologici di ridotte dimensioni;
- recinzioni, cartelli e insegne non invasivi;
- modifiche puntuali a coperture e finiture.

4. Autorizzazione paesaggistica ordinaria: è richiesta per tutti gli interventi non rientranti nei casi previsti dal D.P.R. 31/2017. Si applica, a titolo di esempio:

- a nuove edificazioni;
- a ristrutturazioni con modifiche volumetriche;
- a trasformazioni significative del suolo o del paesaggio;
- a interventi in aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, non compatibili con i criteri semplificati.

5. Accertamento di compatibilità paesaggistica: procedura ex post per interventi già realizzati senza autorizzazione, ove consentito ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 4 – Documentazione obbligatoria

La domanda deve contenere:

- Modulo di richiesta (Allegato A);
- Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborati grafici (stato di fatto e progetto);
- Estratti catastali e cartografia tecnica (scala 1:25.000);
- Documentazione fotografica (formato minimo 10x15 cm);
- Copia titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- Copia documento d'identità;
- Ricevuta versamento oneri istruttori;
- Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Copia del titolo edilizio richiesto (SCIA, CILA, PDC ecc.);
- Eventuali pareri obbligatori di altri enti competenti.

La documentazione necessaria è dettagliatamente descritta nell'allegato C.

Art. 5 – Istruttoria e procedura

Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica della completezza documentale entro 20 giorni. Il procedimento è avviato solo dopo il ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Possono essere richieste integrazioni entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990.

Ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. Calabria 22/2023, il nulla osta deve essere rilasciato entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Decorso tale termine senza pronuncia, l'istanza si intende rigettata, salvo i casi in cui sia richiesta un'integrazione documentale.

Art. 6 – Sopralluoghi, controlli e vigilanza

L'Ente Parco può effettuare sopralluoghi durante l'istruttoria o in fase di verifica post-intervento, anche ai

fini di controllo e vigilanza ambientale. In caso di violazioni accertate, si procede ai sensi degli articoli 63 e 64 della L.R. Calabria n. 22/2023, con eventuale sospensione, revoca o applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 7 – Durata del nulla osta

Il nulla osta ha validità pari a quella del titolo edilizio con cui è correlato. In assenza di titolo edilizio ha validità di 3 anni.

Art. 8 – Diritti di segreteria

Per la presentazione delle istanze sono previsti diritti di segreteria e istruttoria, da versare secondo le modalità indicate.

Gli importi dovuti per ciascuna tipologia di procedimento sono riportati nell'Allegato B – Tariffe istruttorie. Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre.

La ricevuta di pagamento generata dal sistema PagoPA deve essere allegata obbligatoriamente alla domanda, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Art. 9 – Disposizioni transitorie

Il presente regolamento ha valore provvisorio fino all'approvazione del Regolamento definitivo del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 23 della L. 394/1991.

Art. 10 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), della L. 241/1990, del D.P.R. 160/2010, del D.P.R. 31/2017, del D.P.C.M. 12/12/2005 e della L.R. Calabria n. 22/2023, con particolare riferimento agli articoli 22, 25 e 26.